

Manuale di Buone Prassi Allevamento



Rev.	Natura Modifiche		
03	Ricodifica documento		
	Preparazione	Approvazione	Distribuzione
	Lalinga Giulia	Sorlini Lugaresi Giovanni Mario	Maffei Clara

<p>INALCA S.p.A.</p> 	<p>Documenti Documenti interstabilimento Buone Prassi</p>	<p>BP-08-00-00-00-00</p>
<p>Manuale Buone Prassi Allevamento</p>		<p>Revisione 03 del 13/01/2017 Pag. 2 di 36</p>

INTRODUZIONE

Il presente manuale riassume la lunga esperienza di Inalca nel settore dell' allevamento bovino e rappresenta l'espressione delle più avanzate richieste del proprio cliente.

In questo senso il documento identifica gli standard minimi di qualità di cui devono essere dotati gli allevamenti aderenti al Disciplinare di etichettatura facoltativa di Inalca (IT 001 ET) e si configura inoltre come una guida per tutti gli allevatori.

Va sempre ricordato tuttavia che "l'occhio dell' allevatore è ancora la migliore medicina per i nostri animali"; in questo senso Inalca non trascura le personali esperienze che ogni singolo allevatore in collaborazione con il proprio veterinario d'azienda abbia maturato nel corso della sua attività, e per questo ammette, nel rispetto della normativa vigente, il mantenimento delle attività e dei moduli di registrazione già presenti negli allevamenti, e approvati dalle autorità sanitarie, per il soddisfacimento dei requisiti imposti dal presente manuale. Tali attività dovranno tuttavia essere approvate anche dai tecnici Inalca e saranno oggetto di valutazione periodica da parte di Inalca attraverso apposite Chek List nel corso delle proprie verifiche.

[Il presente documento viene consegnato a tutti gli allevamenti che decidono di aderire volontariamente al Disciplinare di etichettatura facoltativa di Inalca \(IT 001ET\) ed infine esso è firmato per presa visione e accettazione.](#)

SCOPO

Le normative sanitarie ed ambientali pongono sempre maggiore attenzione verso le condizioni dell'allevamento dei bovini, primo anello della catena alimentare. L'attenzione crescente del consumatore e degli stakeholder sui temi della salute e benessere animale, nonché sulla sostenibilità e tutela dell'ambiente impone una stretta vigilanza da parte dell'allevatore su questi temi ed un'approfondita conoscenza delle norme tecniche di settore al fine di assicurare ottimali condizioni agli animali.

Con il presente documento si intende informare e coinvolgere direttamente gli allevatori sui principali requisiti normativi e sulle buone pratiche di produzione, auspicando che l'esperienza e la conoscenza di INALCA e della sua clientela di riferimento possano rappresentare un concreto ed efficace contributo di conoscenza.

Le informazioni sulla catena alimentare, che devono essere trasmesse dagli allevatori al macello, rappresentano un ulteriore elemento atto ad assicurare efficacemente la qualità e sicurezza delle carni.

INALCA è fortemente orientata a incrementare i rapporti di conoscenza e collaborazione coi propri fornitori di animali e si è attivata su più fronti per instaurare un canale di comunicazione diretto col mondo degli allevatori.

Ogni fornitore di animali conferma e sottoscrive ad INALCA, l'applicazione dei principi contenuti nel presente documento e si rende disponibile a concordare ed accogliere presso la propria azienda, visite svolte direttamente da INALCA, tramite propri tecnici o Organismi tecnici da essa delegati.

<p>INALCA S.p.A.</p> 	<p>Documenti Documenti interstabilimento Buone Prassi</p>	<p>BP-08-00-00-00-00</p>
<p>Manuale Buone Prassi Allevamento</p>		<p>Revisione 03 del 13/01/2017 Pag. 3 di 36</p>

RIFERIMENTI

- Reg CE 854/2004 “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano”.
- Reg CE 1/2005 Reg. (CE) 22-12-2004 n. 1/2005 “Regolamento del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97”
- Reg. (CE) 29-4-2004 n. 852/2004 “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari”.
- “Linee guida pratiche per valutare l'idoneità al trasporto dei bovini adulti - Institut de Elevage, Interbev.
- Nota Ministero della Sanita DGSA/VI/3782 del 08-05-07;
- Reg. (CE) 17-7-2000 n. 1760/2000 “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio”.
- D.lgs nr. 126/2011 Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.
- Linee guida in materia di benessere STUDIO EAWP (EUROPEAN ANIMAL WELFARE PLATFORM).
- **Applicazione della Normativa Unionale e Nazionale in materia di Condizionalità- AGEA 05.10.2015 prot nr ACIU.2015.434, consultabile attraverso il presente link <http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4946205.PDF>**

ALLEGATI

- AC/03/00/T/00/00/01: Protocollo Analisi Emoglobina
- AC/05/00/T/00/00/01: Tabella alimentare Vitellone – Scottona
- AC/05/00/T/00/00/02: Tabella alimentare Vitello
- AC/06/00/T/00/00/01: Registro Trattamenti cortisonici
- AC/06/00/T/00/00/02: Scheda Trattamenti
- AC/07/00/T/00/00/01: Ipoclorito di Sodio - Scheda tecnica e di Sicurezza
- AC/08/00/T/00/00/01: Format per Planimetria
- BP/06/00/T/00/00/01: Linee guida pratiche per valutare l'idoneità al trasporto dei bovini adulti
- BP/06/00/T/00/00/02: Modello presenza corpi estranei
- **D-01-03-00-00-00-18: Modulo di adesione al disciplinare di etichettatura facoltativa IT001ET-Inalca**
- **D-01-03-00-00-00-21: Elenco Mangimifici Autorizzati**
- **D-01-03-00-00-00-22: Elenco referenze di Latte Autorizzate**

INALCA S.p.A.  eccellenza nelle carni	Documenti Documenti interstabilimento Buone Prassi	BP-08-00-00-00-00
Manuale Buone Prassi Allevamento		Revisione 03 del 13/01/2017 Pag. 4 di 36

INDICE

- 1. Benessere animale in Allevamento**
- 2. Identificazione e Tracciabilità**
- 3. Alimentazione**
- 4. Profilassi e Terapia**
- 5. Cleaning e Manutenzione**
- 6. Derattizzazione e disinfestazione**
- 7. Sicurezza sul lavoro**
- 8. Norme ambientali**
- 9. Piano sanzionatorio**

<p>INALCA S.p.A.</p> 	<p>Documenti Documenti interstabilimento Buone Prassi</p>	<p>BP-08-00-00-00-00</p>
<p>Manuale Buone Prassi Allevamento</p>		<p>Revisione 03 del 13/01/2017 Pag. 5 di 36</p>

1. BENESSERE ANIMALE IN ALLEVAMENTO

1.1 SCOPO

Scopo del presente documento è quello di descrivere quali siano i requisiti richiesti per la tutela del benessere animale negli allevamenti bovini.

1.2 PREMESSA AL DOCUMENTO

Il rispetto del benessere animale è una condizione essenziale per operare in regime di qualità, ed in questo senso la politica sul benessere animale identifica i seguenti presupposti:

- Il maltrattamento inflitto agli animali non è necessario
- Il maltrattamento inflitto agli animali non induce vantaggi e viene punito per legge
- Il benessere animale contribuisce a produrre valore, infatti animali maltrattati hanno una produttività minore
- L' applicazione di una buona politica sul benessere animale è indice di un elevato grado culturale e contribuisce ad accrescere e consolidare l'immagine di una azienda

Le esigenze di benessere di un animale possono essere riassunte in cinque importanti elementi:

- Possibilità di disporre di cibo e acqua in quantità adeguate
- Libertà di movimento (spazio disponibile)
- Assenza di dolore, ferite o malattie
- Libertà di esprimere i propri naturali modelli di comportamento
- Assenza di paura

1.3 NORME PER LA TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE IN ALLEVAMENTO

1.3.1 Personale

Gli animali devono essere gestiti da un numero sufficiente di persone, che possiedano abilità, conoscenze e competenza professionale adeguate. E' proibito l'utilizzo di manodopera occasionale inesperta per azioni di responsabilità nella gestione degli animali; ogni persona che dia quindi occupazione o assuma addetti per la custodia degli animali, deve prima assicurarsi che questi abbiano ricevuto istruzioni e guida sui principali requisiti legali i riguardanti quegli animali.

Tutto il personale deve essere supervisionato durante lo svolgimento dell' addestramento.

Gli addetti all'allevamento devono essere in grado di dimostrare le proprie competenze nel settore del benessere animale.

Le maestranze vengono opportunamente formate in materia di somministrazione di farmaci in caso di emergenza, le corrette prassi vengono rammentate attraverso appositi schemi compilati dal veterinario aziendale e apposti nelle vicinanze dell'armadietto farmaceutico.

<p>INALCA S.p.A.</p> 	<p>Documenti Documenti interstabilimento Buone Prassi</p>	<p>BP-08-00-00-00-00</p>
<p>Manuale Buone Prassi Allevamento</p>		<p>Revisione 03 del 13/01/2017 Pag. 6 di 36</p>

Essi devono essere in grado di:

- Distinguere comportamenti animali normali ed anormali
- Riconoscere i segni di lesioni ed i sintomi delle malattie più comuni
- Attuare le appropriate azioni correttive
- Capire le condizioni ambientali richieste dagli animali

In tutti quei casi in cui le attrezzature utilizzate in allevamento abbiano ripercussioni dirette o indirette sul benessere animale, gli addetti devono essere in grado di:

- Usare le attrezzature correttamente
- Scegliere attrezzature adatte per le diverse situazioni
- Eseguire la manutenzione di routine
- Riconoscere segni di malfunzionamento e conoscere la corretta procedura da seguire in questa circostanza

1.3.2 Formazione del personale

Ogni detentore o allevatore dei capi deve essere in possesso di idonea conoscenza relativamente alle buone prassi contenute nel presente manuale (gestione dei capi, benessere, gestione dei farmaci, alimentazione, rintracciabilità ecc.).

La formazione delle maestranze circa le buone prassi enunciate nel presente documento viene effettuata da personale qualificato, con seguente rilascio di attestato di formazione e successiva verifica di apprendimento.

1.4 STRUTTURE E ATTREZZATURE

1.4.1 Costruzione e manutenzione

Gli stabulari e le attrezzature per la movimentazione e contenimento degli animali devono essere costruiti e mantenuti in maniera tale da non presentare zone taglienti o protrusioni in grado di causare lesioni agli animali.

Quando la salute e il benessere degli animali dipendono da strutture automatizzate, devono essere presenti dei dispositivi "a prova di guasto" per es. distributori d'acqua, ventilazione, generatore d'emergenza. I sistemi di supporto devono essere testati regolarmente.

Letame e feci devono essere rimossi regolarmente dai locali di stabulazione.

Le postazioni fisse (dove utilizzabili) dovrebbero avere un gradino all'entrata (consigliata altezza 12 cm), che incoraggi il bestiame ad entrare prima con il capo ed impedisca ai liquami di essere spinti sopra alla lettiera durante il coricamento. Esso non deve causare lesioni alle zampe o agli arti all'uscita.

Gli allevatori di vitello sono incoraggiati a non utilizzare il ferro come materiale per costruzione dei box sostituendolo con altri materiali tipo:

- Acciaio
- Alluminio
- Legno

1.4.2 Pavimentazione

<p>INALCA S.p.A.</p> 	<p>Documenti Documenti interstabilimento Buone Prassi</p>	<p>BP-08-00-00-00-00</p>
<p>Manuale Buone Prassi Allevamento</p>		<p>Revisione 03 del 13/01/2017 Pag. 7 di 36</p>

Le pavimentazioni e le corsie nei locali di stabulazione devono essere in buone condizioni e non scivolosi.

Le pavimentazioni piene o perforate devono essere costruite e mantenute in maniera tale da consentire agli animali di restare in piedi e coricarsi in modo sicuro e con facilità.

Tale pavimentazione deve essere concepita in maniera tale da prevenire lesioni agli animali che vi sostino o vi si sdraiano; deve quindi:

- Essere idoneo al peso ed alle dimensioni degli animali
- Avere una superficie rigida, piana e stabile
- Essere liscia ma non scivolosa

Tutti gli animali devono avere accesso ad un'area di riposo che garantisca una superficie confortevole e adatta alla dimensione del corpo dell'animale.

Le aree di riposo nei sistemi a stabulazione libera devono essere asciutte, pulite e sufficientemente ampie da assicurare il comfort degli animali.

Tali aree devono essere confortevoli, pulite e ben drenate e non devono avere effetti dannosi sugli animali stessi.

In caso di presenza di pavimentazione fessurata l'allevatore deve verificare periodicamente la capacità drenante delle fosse sottostanti per evitare accumuli di materiale fecale

In caso di presenza di lettieri permanenti, su queste deve essere regolarmente aggiunto in superficie materiale asciutto e pulito in modo tale che le aree di riposo rimangano asciutte e gli animali possono restare puliti.

Il grado di pulizia degli animali viene valutato periodicamente:

- In occasione delle verifiche in allevamento da parte dei tecnici Inalca
- In occasione dello scarico degli animali in macello da parte del Veterinario Ufficiale.

Dove necessario in allevamento deve esserci la possibilità di predisporre una lettiera su cui stabulare i vitelli con meno di 2 settimane di vita.

Le postazioni fisse non devono essere utilizzate per gli animali di sesso maschile perché non riescono a mantenere asciutta la lettiera. Ciò non preclude la presenza di un "nastro pulitore" all'interno della stalla, ove non sia disponibile un altro sistema di alloggio, e dove le postazioni fisse siano conseguentemente igienizzati.

Un'area di riposo asciutta deve essere garantita per le seguenti categorie di animali:

- Animali in terapia
- Animali gravidi al momento del parto
- Animali non svezzati sotto i tre mesi di vita.

1.4.3 Requisiti di Spazio

La libertà di movimento degli animali non deve essere ristretta in alcun modo che possa causare inutili sofferenze o lesioni.

<p>INALCA S.p.A.</p> 	<p>Documenti Documenti interstabilimento Buone Prassi</p>	<p>BP-08-00-00-00-00</p>
<p>Manuale Buone Prassi Allevamento</p>		<p>Revisione 03 del 13/01/2017 Pag. 8 di 36</p>

Nei sistemi a postazioni fisse ci deve essere almeno una postazione per animale a meno che non vi sia disponibile una lettiera addizionale.

Le postazioni per le vacche devono avere una dimensione tale da consentire agli animali di:

- Coricarsi ed alzarsi senza difficoltà e senza lesioni
- Rimanere con tutte le quattro zampe entro l'area della postazione e di defecare nella corsia di passaggio
- Assumere una posizione fisiologica durante la ruminazione.

Nei sistemi a stabulazione libera le aree di riposo devono avere uno spazio e una dimensione sufficiente per consentire a tutti gli animali dell'allevamento di:

- Coricarsi nello stesso momento
- Alzarsi e girarsi senza difficoltà e senza causare alcuna lesione agli altri animali.

I vitelli fino all'età massima di 8 settimane possono essere tenuti in box individuali; ognuno di questi deve possedere le seguenti caratteristiche:

- Larghezza pari almeno all'altezza del vitello al garrese
- Lunghezza pari almeno alla lunghezza del vitello dalla punta del naso alla punta dell'ischio moltiplicato per 1.1.

I vitelli tenuti in gruppi devono avere per ognuno almeno:

- 1,5 m² quando pesano meno di 150Kg
- 1,7 m² quando pesano tra 150 e 220 Kg
- 1,8 m² quando pesano più di 220 Kg

1.4.4 Ventilazione e Temperatura

La circolazione dell'aria, i livelli di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni dei gas devono essere tenute entro limiti che non siano pericolosi per gli animali.

Nei locali di stabulazione devono essere presenti aria fresca e ventilazione senza però causare correnti d'aria.

Nei casi in cui l'utilizzo di sistemi automatici di ventilazione sia necessario per garantire il benessere degli animali è obbligatorio che questi siano dotati di un allarme che segnali eventuali guasti al sistema e di un sistema di supporto che garantisca un rinnovo d'aria sufficiente. L'allarme dovrà essere controllato regolarmente.

<p>INALCA S.p.A.</p>  <p>Eccellenza nelle carni</p>	<p>Documenti Documenti interstabilimento Buone Prassi</p>	<p>BP-08-00-00-00-00</p>
<p>Manuale Buone Prassi Allevamento</p>		<p>Revisione 03 del 13/01/2017 Pag. 9 di 36</p>

1.4.5 Illuminazione

Gli animali devono avere luce per almeno 8 ore al giorno. Il livello di illuminazione deve essere tale da consentire ad una persona di leggere senza sforzo.

Nel caso di animali allevati al chiuso è necessario prevedere periodi di riposo alla luce artificiale di almeno 4 ore consecutive ogni 24 ore.

Deve essere comunque disponibile un adeguato sistema di illuminazione (fisso o portatile) per fare sì che gli animali possano essere sottoposti ad ispezione completa in qualsiasi momento.

1.4.6 Pulizia del mantello

Come richiesto dalla normativa comunitaria in materia di macellazione, si richiede gli allevatori di verificare periodicamente il grado di pulizia degli animali in allevamento e di inviare al macello animali puliti.

Nel caso in cui si rinvercano animali “sporchi”, sarà necessario attuare misure adeguate per garantire che al momento dell’ invio al macello tali animali siano “puliti”.

Di seguito riportiamo alcuni consigli che nella pratica possono essere di aiuto a conservare la pulizia del mantello degli animali:

- **DENSITA’ DEGLI ANIMALI:** tanto maggiore è la densità degli animali tanto più aumenta la produzione totale di feci per area e di conseguenza la sporcizia degli animali.
- **DIETA:** il contenuto di sostanza secca nella razione modifica notevolmente la consistenza delle feci. Una dieta particolarmente povera di sostanza secca porta ad una maggiore produzione di feci liquide, al contrario invece, aumentando la sostanza secca si può ridurre l’emissione di feci e aumentarne la consistenza. Cambiamenti troppo rapidi della dieta, così come un uso eccessivo di sali minerali, possono aumentare la emissione di feci.
- **STABULAZIONE:** per gli animali allevati su lettiera la cura di questa e la frequenza di cambio sono chiaramente i fattori più importanti per permettere agli animali di muoversi e coricarsi in un ambiente il più possibile asciutto e pulito, migliorandone anche notevolmente le condizioni di benessere, oltre alla pulizia del mantello.

Anche la manutenzione delle stalle è importante per conservarle in buono stato di pulizia. La presenza di fessure sui soffitti da cui potrebbe entrare acqua piovana, sistemi di drenaggio e ventilazione non efficienti, abbeveratoi che perdono, possono contribuire a creare un ambiente umido e animali più sporchi.

1.4.7 Trasporto

Durante il trasporto (anche all’interno dell’azienda agricola), devono essere utilizzate attrezzature appropriate per caricare e scaricare gli animali , quali rampe, ponti o passerelle. Il pavimento di queste attrezzature non deve essere scivoloso e deve essere provvisto di protezioni laterali quando necessario.

<p>INALCA S.p.A.</p> 	<p>Documenti Documenti interstabilimento Buone Prassi</p>	<p>BP-08-00-00-00-00</p>
<p>Manuale Buone Prassi Allevamento</p>		<p>Revisione 03 del 13/01/2017 Pag. 10 di 36</p>

Il trasporto degli animali deve avvenire esclusivamente con mezzi conformi alle normative vigenti in materia.

Durante la movimentazione, il carico, lo scarico e nel corso di tutto il periodo di permanenza dei capi in allevamento non è consentito l'uso di pungoli elettrici o oggetti appuntiti per evitare traumatismi e sofferenze agli stessi.

1.5 VETERINARIA

1.5.1 Medicinali

Negli allevamenti devono essere adottati un piano sanitario ed un sistema di monitoraggio sanitario.

Tutti gli allevamenti devono avvalersi di un veterinario designato.

Quando non c'è un prodotto medicinale autorizzato per una situazione in grado di provocare sofferenze inaccettabili, un veterinario può, usando un meccanismo a cascata:

- Ricorre all'utilizzo di un medicinale autorizzato per l'uso in altre specie animali o in altre condizioni per la stessa specie;
- Se non esiste alcun prodotto di questo tipo può essere utilizzata una medicina autorizzata ad uso umano;
- Se non esiste alcun medicinale si potrà ricorrere all'uso di un prodotto preparato appositamente da una persona autorizzata attraverso una prescrizione veterinaria.

1.5.2 Biosicurezza

Le aziende agricole devono essere dotate di appropriate misure di biosicurezza. Con biosicurezza si intende la protezione degli animali da ogni tipo di agenti infettivi- virali, batterici, fungini o parassitari .

.Le esche usate per controllare animali selvatici invasivi devono:

- Essere posizionate in punti in cui non abbiano accesso anche altre specie
- Essere contenute in contenitori a prova di manomissione

1.5.3 Cura e Isolamento

Gli animali malati o feriti devono essere isolati in ricoveri confortevoli, quando necessario. Le stalle di cura devono essere asciutte, pulite e confortevoli e disporre di attrezzature per l'alimentazione e l' approvvigionamento di acqua fresca potabile.

1.5.4 Procedure veterinarie

Non devono essere praticate tecniche di fecondazione, sia naturali che artificiali, che causino o possano causare sofferenza o lesioni agli animali coinvolti.

Sono proibite tutte le operazioni che determinino una diminuzione o un danno alle strutture sensitive o che alterino la struttura ossea (incluso il taglio della coda), a meno che non vengano eseguite per scopo diagnostico, terapeutico o identificativo.

 INALCA S.p.A.	Documenti Documenti interstabilimento Buone Prassi	BP-08-00-00-00-00
Manuale Buone Prassi Allevamento		Revisione 03 del 13/01/2017 Pag. 11 di 36

La castrazione senza la lacerazione dei tessuti, il pareggio e la decornazione con l'utilizzo di anestetici locali sono consentiti purché queste procedure vengano eseguite in maniera tale da minimizzare il dolore e il disagio per l'animale.

1.6 ALIMENTAZIONE

Tutti gli animali devono seguire una dieta salubre che sia appropriata per la loro età e specie e che sia fornita in quantità sufficiente per mantenerli in buone condizioni di salute e per soddisfare le loro necessità nutrizionali.

Gli allevatori devono avere un piano alimentare che possa essere descritto per tutte le classi di animali in azienda. Questo piano deve essere revisionato quando necessario.

I cambiamenti nella dieta devono essere sempre introdotti gradualmente.

1.6.1 Disposizione degli alimenti

Le attrezzature per la distribuzione del mangime e dell' acqua devono essere progettate, costruite e messe in opera in maniera tale da ridurre al minimo i rischi di contaminazione del cibo e dell' acqua e gli effetti dannosi derivanti della competizione tra animali

A nessun animale devono essere somministrati alimenti o liquidi in maniera tale da contenere o contenenti sostanze che possano essere causa di sofferenze inutili o di lesioni.

Qualora il bestiame sia legato esso deve avere libero accesso a foraggio ed acqua.

L'acqua e il cibo devono essere somministrati agli animali in lattazione in maniera continua.

Tutti i vitelli devono ricevere colostro bovino il più presto possibile dopo la nascita e in ogni caso entro le prime 6 ore di vita.

A partire dalla seconda settimana di vita tutto il bestiame deve avere accesso ad alimenti con fibra grezza lunga in modo da favorire una sana funzionalità ruminale.

I vitelli devono essere alimentati due volte al giorno.

Le attrezzature e gli strumenti utilizzati per i vitelli devono essere accuratamente puliti e disinfettati per prevenire infezioni incrociate e malattie.

Alimenti non mangiati o residui devono essere rimossi per ridurre il cattivo odore ed evitare l'attrazione di mosche e roditori.

1.6.2 Acqua

Tutti gli animali devono avere accesso ad una fonte di approvvigionamento di acqua fresca e idonea all'uso zootecnico, questa deve essere messa a disposizione fino al momento in cui gli animali vengono caricati per il trasporto.

L' acqua dovrà essere fornita in quantità sufficiente atta a soddisfare le necessità proprie di ciascun animale.

È obbligatorio rendere disponibile l'accesso all'acqua in modo continuo a tutti i vitelli. Saranno quindi presenti o secchi / truogoli oppure ciucciotti più bassi del normale, per

INALCA S.p.A. 	Documenti Documenti interstabilimento Buone Prassi	BP-08-00-00-00-00
Manuale Buone Prassi Allevamento		Revisione 03 del 13/01/2017 Pag. 12 di 36

garantire anche ai vitelli appena usciti dal box singolo l'approvvigionamento di acqua fresca e potabile.

Vengono eseguite periodiche analisi sull'acqua.

Qualora l'acqua utilizzata sia di pozzo, è fatto obbligo di detenere in allevamento una copia consultabile dell'AUTORIZZAZIONE di "CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE"-

Agea : "Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento ecc) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente"; sarà pertanto considerato oggetto di infrazione:

- *l' assenza della documentazione prevista per l'autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell'acqua irrigua o avvio dell'iter procedurale per il rilascio di tale autorizzazione;*
- *la documentazione incompleta o non conforme alla situazione aziendale.*

1.7 ALLEVAMENTO

1.7.1 Gestione degli Animali

Tutti gli animali devono essere trattati in modo umano e corretto senza fare uso di forza eccessiva.

Quando si movimentano gli animali, se questi sono riluttanti a muoversi è necessario analizzare, superare ed eliminare la causa che sta alla base di tale comportamento.

Per movimentare gli animali non possono essere usati:

- Bastoni arroventati
- Fruste.

Per movimentare gli animali possono essere usati:

- Bastoni, ma solo come estensione naturale del braccio
- Tavole o sacchi, solo come guida

1.7.2 Ricoveri e Attrezzature

Quando gli animali sono tenuti all' aperto devono avere a disposizione una protezione contro le avverse condizioni meteorologiche. Questa protezione deve essere fornita nel caso in cui non esista una protezione naturale.

I camminamenti esterni utilizzati dagli animali devono essere mantenuti in maniera tale da non causare lesioni ai loro arti.

Dove applicabile il bestiame senza corna non deve essere stabulato insieme a quello con corna.

1.7.3 Ispezione e cura

Gli animali devono essere accuditi da un numero di persone sufficiente rispetto alla dimensione dell' allevamento, al numero degli animali ed al tipo di attrezzature utilizzate.

I proprietari o coloro che governano gli animali devono prendere tutte le misure necessarie per garantire il benessere degli animali sotto la loro custodia e per garantire che a questi

<p>INALCA S.p.A.</p> 	<p>Documenti Documenti interstabilimento Buone Prassi</p>	<p>BP-08-00-00-00-00</p>
<p>Manuale Buone Prassi Allevamento</p>		<p>Revisione 03 del 13/01/2017 Pag. 13 di 36</p>

animali non sia causata alcuna inutile sofferenza, dolore o ferita. Gli animali devono essere protetti da lesioni croniche o ricorrenti e da altre lesioni come quelle dovute all'aggressione da altri animali, strutture, attrezzature o manipolazioni.

Tutti gli animali devono essere ispezionati completamente almeno una volta al giorno da una persona responsabile per evidenziare segni di:

- Letargia
- Scarso appetito
- Contusioni
- Tagli
- Abrasioni
- Secrezioni eccessive dagli occhi, dal naso, dalla bocca o dalla vulva
- Tosse
- Giunture gonfie
- Zoppie
- Diarrea
- Evidenza di parassiti

Ogni animali che appaia malato o ferito deve essere preso in cura immediatamente, quando un animale non risponde a queste cure, bisogna chiedere un parere veterinario. (Questo può implicare la soppressione indolore per alcuni tipi di animali).

Le seguenti categorie di animali devono essere ispezionare almeno due volte al giorno o più frequentemente se necessario:

- Animali neonati
- Vitelli custoditi in gabbie/box
- Animali malati o feriti
- Animali in evidente stato di gravidanza

1.7.4 Espressioni comportamentali

Quando possibile gli animali devono potere esprimere i propri modelli fisiologici di comportamento e mantenere relazioni e strutture sociali.

Dove possibile, si raccomanda l'uso di pascoli all' aperto quando le condizioni meteorologiche e del terreno lo consentono.

Gli animali devono essere tenuti in gruppi formati da soggetti simili e compatibili. Quando possibile questi gruppi devono essere mantenuti durante il trasporto e fino al punto di macellazione.

E' auspicabile che tutto il bestiame sia libero o stabulato in postazioni fisse e non legato.

Tutti gli animali (inclusi i maschi riproduttori, femmine peripartorienti, animali feriti) devono essere in grado di avere contatti visivi e sonori con altri animali del loro stesso tipo, a meno che il veterinario non prescriva altri provvedimenti come per es. in caso di malattia infettiva.

Quando gli animali sono legati:

- Devono avere la possibilità di alzarsi e coricarsi senza difficoltà.
- Non devono essere legati per la coda.
- Collari e capezze non devono causare lesioni.

INALCA S.p.A. 	Documenti Documenti interstabilimento Buone Prassi	BP-08-00-00-00-00
Manuale Buone Prassi Allevamento		Revisione 03 del 13/01/2017 Pag. 14 di 36

- Gli strumenti per legare devono essere controllati regolarmente per assicurare un adeguato fissaggio e regolati se necessario.

In particolare i vitelli:

- Non possono essere legati. Fanno eccezione i vitelli in box multipli che possono essere legati per un periodo di non più di un'ora durante la somministrazione del latte o dei sostituti del latte. Quando sono utilizzati strumenti per legare, questi non devono comunque causare lesioni e devono essere ispezionati regolarmente e aggiustati se necessario per assicurare un confortevole adattamento. Ogni strumento per legare deve essere progettato per evitare il rischio di strangolamento o lesione. La sistemazione deve consentire ai vitelli di coricarsi, riposare, alzarsi e pulirsi senza difficoltà.
- Possono essere stabulati in box individuali solo fino alla età massima di 8 settimane.
- I box individuali non devono avere pareti piene e consentire quindi di avere contatto visivo e tattile con gli altri vitelli.
- Gli alloggi devono essere costruiti in modo tale che tutti possano coricarsi, riposare, alzarsi e pulirsi senza difficoltà.

1.8 VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI EMOGLOBINA NEI VITELLI

Tutti gli allevamenti di vitelli a carne bianca devono disporre di un protocollo per la valutazione dei livelli di Emoglobina nel sangue, al fine di prevenire forme di anemia da carenza di Fe.

Tale protocollo deve essere concordato con il veterinario aziendale e approvato dai tecnici Inalca.

Tale protocollo deve essere documentato e per fare questo l'allevatore può:

- Utilizzare l'apposito modulo allegato (AC/03/00/T/00/00/01 Protocollo Analisi Emoglobina)
- Utilizzare altri moduli concordati con il veterinario aziendale e approvati dai tecnici Inalca

Di seguito vengono descritti i requisiti minimi che tali piani devono avere in termini di frequenza e numerosità:

Prelievo	Età	Numerosità	Limiti	Azione Correttiva	Riferimento
1	< 60 gg di vita	100% dei soggetti	Valore Limite: Fe>7,25 g/dl (inteso come media di tutti i valori rilevati)	Trattare l'intera partita con prodotti a base di Fe	Nota Min. Sal. del 25-07-2006 (procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di vitelli)
	< 90 gg di vita (nel caso in cui gli animali vengano trattati con Fe nei primi 60 gg d)		Valore Limite: Fe>7,25 - 1.5 g/dl (inteso come valore rilevato sul singolo soggetto)	Trattare il singolo soggetto con prodotti a base di Fe	
2	90-120 gg di stalla	20% dei soggetti	Valore Limite: Fe>7,25 g/dl sul 80% dei soggetti campionati	Trattare l'intera partita con prodotti a base di Fe	
3	< 170 gg di stalla	< 20% dei soggetti	Valore Limite: Fe>7,25 g/dl (inteso come media di tutti i valori rilevati)	Riesaminare tabelle alimentari e procedure di allevamento	

<p>INALCA S.p.A.</p> 	<p>Documenti Documenti interstabilimento Buone Prassi</p>	<p>BP-08-00-00-00-00</p>
<p>Manuale Buone Prassi Allevamento</p>		<p>Revisione 03 del 13/01/2017 Pag. 15 di 36</p>

In ogni caso la dieta deve contenere un tenore di Ferro tale da permettere di raggiungere un tasso di emoglobina nel sangue di almeno 4,5 mm/litro. Ogni allevamento deve disporre di un idoneo programma di analisi per la valutazione dei livelli di Ferro ematico.

Tutti gli esiti delle analisi vengono conservate a cura dei tecnici, i quali si preoccupano anche di registrare le eventuali azioni correttive intraprese.

<p>INALCA S.p.A.</p> 	<p>Documenti Documenti interstabilimento Buone Prassi</p>	<p>BP-08-00-00-00-00</p>
<p>Manuale Buone Prassi Allevamento</p>		<p>Revisione 03 del 13/01/2017 Pag. 16 di 36</p>

2. IDENTIFICAZIONE E TRACCIABILITA'

2.1 SCOPO

Scopo del presente documento è quello di descrivere le procedure per la corretta identificazione e tracciabilità di animali e alimenti.

2.2 IDENTIFICAZIONE E TRACCIABILITA' DEGLI ANIMALI

Tutti gli animali in ingresso, presenti ed in uscita dall' allevamento devono essere identificati tramite la presenza di marche auricolari su entrambe le orecchie.

Il detentore deve controllare periodicamente la presenza delle marche auricolari su tutti gli animali, nel caso in cui venga rilevata su uno o più animali la mancanza di una o entrambe le marche auricolari ne deve dare immediata comunicazione al Servizio Veterinario competente e concordare con questo le misure da intraprendere come previsto dalla normativa vigente.

In caso di smarrimento del passaporto di un animale il detentore deve entro 2 giorni richiedere un duplicato in sostituzione al Servizio Veterinario Competente. Questo ultimo, dopo avere eseguito i necessari controlli, rilascerà il nuovo passaporto che riporterà la scritta "DUPLICATO".

2.2.1 Ingresso di nuovi animali provenienti da un altro allevamento

Al momento dell' arrivo di una nuova partita di animali in allevamento il detentore deve controllare la presenza e la corretta compilazione di tutti i documenti di accompagnamento:

- Passaporti
- Corretta registrazione in BDN per i capi nati in Italia
- Certificato Sanitario di scorta
- Modello 4 (se si tratta di animali provenienti da un allevamento italiano)
- CMR (Se si tratta di animali provenienti da un paese appartenente alla Unione Europea)

Controllare la corrispondenza tra le marche auricolari presenti su ciascun animale ed i codici riportati sui documenti di accompagnamento.

Nel caso in cui venissero evidenziate delle incongruenze è necessario isolare immediatamente il singolo animale e darne immediata comunicazione alle Autorità Competenti.

Compilare il registro aziendale di carico e scarico (relativamente alla parte "CARICO" con i dati di ogni animale:

- Codice auricolare
- Razza
- Sesso
- Codice auricolare della madre
- Sigla "A" (acquistato)
- Data di nascita
- Data di ingresso

 <p>INALCA S.p.A.</p>	<p>Documenti Documenti interstabilimento Buone Prassi</p>	<p>BP-08-00-00-00-00</p>
<p>Manuale Buone Prassi Allevamento</p>		<p>Revisione 03 del 13/01/2017 Pag. 17 di 36</p>

- Provenienza (in caso di animali di derivazione nazionale inserire il codice aziendale della azienda di provenienza, in caso di animali provenienti da altri Paesi Comunitari indicare in numero del certificato sanitario di scorta rilasciato dalle Autorità Sanitarie Competenti)

Tale registro viene controllato periodicamente da parte del Veterinario Ufficiale che appone la propria firma e timbro su ogni pagina.

Completare il passaporto di ciascun animale inserendo sul retro nello spazio dedicato

- Il proprio codice aziendale
- La data di introduzione in azienda
- La propria firma

Entro 7 giorni dalla introduzione dei capi è necessario provvedere a:

- Iscrizione dei capi nella Banca Dati Nazionale (BDN). Tale iscrizione può esser fatta direttamente dal detentore o proprietario (nel caso in cui disponga della “smart card”), oppure dal Servizio Veterinario Competente, previa consegna allo stesso di tutti i passaporti.
- Alla consegna al Servizio Veterinario Competente di una copia del modello 4, nel caso di capi derivanti da un allevamento italiano)

2.2.2 Flusso delle informazioni e archiviazione dati

All'arrivo degli animali in allevamento, l'autotrasportatore consegna una busta contenente il CMR, i passaporti e il certificato sanitario al personale di stalla opportunamente formato.

Per quanto riguarda l'allevamento di Vitelloni gli animali vengono scaricati negli appositi corridoi di cattura grazie ai quali il personale può agevolmente verificare la corrispondenza tra le marche auricolari presenti su ogni capo e quelle elencate nel certificato sanitario.

[Per gli allevamenti di animali nati in Italia, dal 1 maggio 2015 è avviata la dematerializzazione del passaporto, al momento di arrivo in stalla gli animali sono identificati tramite cedola identificativa.](#)

2.2.3 Nascita di animali in azienda (dove applicabile)

In caso di animale nato in stalla il detentore deve applicare le marche auricolari entro 20 giorni dalla nascita, ed in ogni caso prima che il bovino lasci l'azienda. Tali marche possono essere acquistate, assieme alle relative Cedole Identificative esclusivamente da fornitori autorizzati dal Ministero della Salute e devono riportare uno dei codici che sono stati assegnati alla azienda tramite richiesta in BDN.

Completare la compilazione della Cedola Identificativa con

- Barra sulla casella “Nuova Identificazione”
- Codice auricolare della madre
- Sesso
- Data di nascita sotto forma di giorno/mese/anno
- Data di applicazione del marchio sotto forma di giorno/mese/anno
- Data di ingresso in stalla (corrispondente alla data di nascita)
- Barra sulla casella “Nato in Azienda”
- Razza
- Nome, Cognome, Cod Fiscale del detentore
- Nome, Cognome, Cod Fiscale del proprietario (se diverso dal detentore)

INALCA S.p.A. 	Documenti Documenti interstabilimento Buone Prassi	BP-08-00-00-00-00
Manuale Buone Prassi Allevamento		Revisione 03 del 13/01/2017 Pag. 18 di 36

- Data di compilazione della Cedola
- Firma
- Indirizzo del Servizio Veterinario della Unità Sanitaria Locale competente per territorio

Provvedere entro 7 giorni dalla marcatura alla iscrizione del capo nella BDN. Tale iscrizione può essere fatta dal Servizio Veterinario Competente, previa consegna della cedola, oppure direttamente dal detentore (nel caso in cui disponga della “smart card”). In questo caso è comunque necessario darne comunicazione al Servizio Veterinario che controllerà la regolarità della operazione.

Il passaporto vidimato dal Servizio Veterinario verrà rilasciato dallo stesso entro 14 giorni dalla verifica della iscrizione del capo in BDN.

Compilare il registro aziendale di carico e scarico (relativamente alla parte “CARICO” con i dati di ogni animale:

- Codice auricolare
- Razza
- Sesso
- Codice auricolare della madre
- Sigla “N” (nato in azienda)
- Data di nascita
- Data di ingresso (coincide con quella di nascita)
- Provenienza (inserire il codice aziendale della propria azienda. Tale registro viene controllato periodicamente da parte del Veterinario Ufficiale che appone la propria firma e timbro su ogni pagina.

Il trasporto di un animale non può essere effettuato prima delle 4 settimane di vita, prima della completa cicatrizzazione dell’ ombelico e comunque prima di essere in possesso del relativo passaporto. Nel caso in cui tale trasporto sia assolutamente necessario sono richiesti i seguenti requisiti minimi:

- Marche auricolari applicate su entrambe le orecchie
- Cedola Identificativa sul retro della quale dovrà essere indicata:
 - ✓ Data del trasferimento
 - ✓ Azienda di destinazione
- Indicazione della movimentazione su registro aziendale di carico e scarico

2.2.4 Movimentazione di animali verso il macello

Prima di avviare i capi verso il macello il detentore deve controllare sul registro dei trattamenti che siano trascorsi i tempi minimi di sospensione per tutti i trattamenti effettuati sugli animali.

Per facilitare tale operazione tutti gli allevatori sono incoraggiati ad utilizzare sistemi informatici per la registrazione dei trattamenti e del carico/scarico dei capi.

Prelevare tutti i passaporti degli animali che si intende avviare al macello, questi devono accompagnare gli animali stessi.

Controllare in fase di carico la corrispondenza del codice riportato su ciascun passaporto con quello presente sulla marca auricolare dell’ animale.

<p>INALCA S.p.A.</p> 	<p>Documenti Documenti interstabilimento Buone Prassi</p>	<p>BP-08-00-00-00-00</p>
<p>Manuale Buone Prassi Allevamento</p>		<p>Revisione 03 del 13/01/2017 Pag. 19 di 36</p>

Compilare la dichiarazione di provenienza degli animali (Mod. 4) in tutte le sue parti seguendo le indicazioni riportate nell' allegato (AC/04/00/T/00/00/04 – Istruzioni per Compilazione Modello 4)

Compilare il registro aziendale di carico e scarico nella parte relativa allo “SCARICO” indicando per ciascun animale:

- Sigla “V” (venduto)
- Data di vendita (data di avvio al macello)
- Destinazione (ragione sociale del macello o numero di identificazione di questo)
- Estremi del modello 4

Aggiornare la BDN riguardo alla movimentazione dei capi. Tale aggiornamento può essere fatta dal Servizio Veterinario Competente, entro 7 giorni dal ricevimento della copia del modello 4, oppure direttamente dal detentore o proprietario (nel caso in cui disponga della “smart card”)

Nel caso specifico degli animali nati e allevati in Italia che non hanno il passaporto, il trasporto dei capi al macello dovrà essere accompagnato da modello 4 informatico su cui sono segnalati chiaramente i numeri identificativi degli animali trasportati. Non sono necessarie le cedole di accompagnamento degli animali.

2.2.5 Idoneità degli animali al trasporto

(Rif. Reg.CE 1/05 – Protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate; Nota Min. Sal. DGSA/VI/3782 del 08-05-07 – gestione degli animali affetti da lesioni, problemi fisiologici o patologie- BP/06/00/T/00/00/01-)

Le leggi comunitarie in materia di benessere impongono che possano essere trasportati solo animali che siano idonei al trasporto.

Non possono essere trasportati, perché non idonei al trasporto, tutti gli animali che presentino lesioni o problemi fisiologici quali:

- Inabilità al movimento (l'animale non è in grado di: muoversi senza provare dolore, deambulare senza aiuto, alzarsi, rimanere in piedi, rimanere in equilibrio durante il trasporto),
- Ferita grave aperta,
- Prolasso,
- Emorragia grave,
- Importante gonfiore al ventre,
- Superamento del 90% del periodo di gravidanza previsto,
- Parto espletato recentemente,
- Placenta visibile,
- Emaciazione,
- Età inferiore ai 10 giorni (incompleta cicatrizzazione dell'ombelico).

Nei casi di dubbia valutazione dello stato dell'animale vanno presi in considerazione diversi fattori:

- Le condizioni generali dell'animale;

INALCA S.p.A.  Eccellenza nelle carni	Documenti Documenti interstabilimento Buone Prassi	BP-08-00-00-00-00
Manuale Buone Prassi Allevamento		Revisione 03 del 13/01/2017 Pag. 20 di 36

- La durata e le particolari condizioni del trasporto (condizioni climatiche, la densità di carico);
- Se le condizioni dell'animale abbiano la possibilità di peggiorare durante il trasporto;
- Il rischio di respingimento dell'animale da parte dei Servizi Veterinari presso il macello.

In tali casi l'Azienda Agricola non consente il trasporto dell'animale e effettua la chiamata al Servizio Veterinario Aziendale e la richiesta di effettuazione di macellazione speciale di Urgenza presso l'allevamento e trasporto al macello espressamente abilitato dopo aver effettuato lo stordimento e il dissanguamento.

Tuttavia in caso di lesioni o malattie lievi tali per cui il trasporto non causerebbe all'animale ulteriori sofferenze è consentito il trasporto a condizione che:

- L'allevatore richieda idonea certificazione al veterinario aziendale che attesti l'idoneità dell'animale al tipo di viaggio previsto (vedi Allegato 1: modello di "Attestazione di Idoneità al Trasporto"). Tale certificato deve essere controfirmato da allevatore e trasportatore e deve essere redatto in duplice copia (una rimane in azienda e l'altra accompagna l'animale al macello).
- Venga dato preavviso al Veterinario Ufficiale responsabile dello stabilimento di destinazione.

2.2.6 Morte in azienda di un animale

In caso di morte di un animale in azienda il detentore deve comunicare l'accaduto al Servizio Veterinario, con successiva compilazione dell'apposito certificato sanitario per il trasporto di animali morti da destinare alla distruzione.

Compilare il relativo passaporto con:

- Data di decesso
- Codice aziendale e codice fiscale dell'allevamento
- Cancellatura sulla scritta "Macellato"

Destinare il cadavere ad un impianto autorizzato per il trasporto e lo smaltimento di sottoprodotti di categoria 1.

La ditta che si occupa dello smaltimento compila il *documento commerciale per i sottoprodotti di origine animali o prodotti trasformati da essi derivati di CATEGORIA1*. L'impianto provvederà poi all'invio in azienda della documentazione attestante l'avvenuto smaltimento. Questo deve essere allegata al registro aziendale di carico e scarico.

Compilare il registro aziendale di carico e scarico nella parte relativa allo "SCARICO" indicando per l'animale deceduto:

- Sigla "M" (Morto in azienda)
- Data di morte
- Destinazione (ragione sociale dell'impianto autorizzato allo smaltimento o numero di identificazione di questo)
- Numero del documento commerciale

INALCA S.p.A.  eccellenza nelle carni	Documenti Documenti interstabilimento Buone Prassi	BP-08-00-00-00-00
Manuale Buone Prassi Allevamento		Revisione 03 del 13/01/2017 Pag. 21 di 36

Aggiornare la BDN riguardo alla movimentazione dei capi. Tale aggiornamento viene effettuato direttamente dal detentore il quale dispone della “smart card”, entro 7 giorni dal ricevimento della copia del modello 4.

2.2.7 Impegni di Condizionalità e AGEA – CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORIA

La circolare Agea sull’ “*Applicazione della Normativa Unionale e Nazionale in materia di Condizionalità*” descrive gli impegni che ogni allevatore deve rispettare per poter accedere a quanto previsto dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.

Si riportano di seguito gli impegni nell’ambito dell’identificazione animale:

REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA PRESSO L’ASL E IN BDN

- Richiesta al servizio veterinario competente per territorio del codice aziendale entro 20 giorni dall’inizio attività e conseguente registrazione dell’azienda presso la BDN (Il Servizio veterinario, entro 7 giorni dalla richiesta, registra l’azienda presso la BDN, all’interno di un elenco informatizzato).
- Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell’azienda (entro 7 giorni dall’evento).
- Comunicazione dell’opzione sulla modalità di registrazione degli animali:
Direttamente nella BDN con accesso tramite “smart card”;
Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato.

IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) direttamente alla BDN o tramite operatore delegato. Le marche auricolari sono individuali.
- Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Obbligo della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e, comunque, prima che l’animale lasci l’azienda d’origine. (Nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, marcatura da eseguire entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontaliere). Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento 1760/2000.
- Compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa, se l’allevatore non registra direttamente in BDN.
- Consegna della cedola identificativa al servizio veterinario competente per territorio, o ad altro soggetto delegato, entro 7 giorni dalla marcatura del capo (se l’allevatore non registra direttamente in BDN). La cedola identificativa, vidimata dal Servizio Veterinario dell’ASL, viene poi rilasciata al detentore entro 14 giorni dalla notifica della nascita e, comunque, dopo che il capo sia stato iscritto nella BDN.

<p>INALCA S.p.A.</p> 	<p>Documenti Documenti interstabilimento Buone Prassi</p>	<p>BP-08-00-00-00-00</p>
<p>Manuale Buone Prassi Allevamento</p>		<p>Revisione 03 del 13/01/2017 Pag. 22 di 36</p>

- Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, ai fine della loro iscrizione in anagrafe (BDN), consegna al Servizio Veterinario competente per territorio, o ad altro soggetto delegato, della documentazione prevista, debitamente compilata, entro 7 giorni dai controlli previsti per l'importazione.

TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E AGGIORNAMENTO DELLA BDN

- Obbligo di tenuta del registro aziendale;
- Corretto aggiornamento del Registro di stalla **entro 3 giorni** dagli eventi (nascite, morti e movimentazioni in entrata e uscita);
- Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'applicazione delle marche auricolari e identificazione dei capi;
- **Comunicazione/aggiornamento in BDN, entro 7 giorni dagli eventi** (nascite, morti e movimentazioni in entrata e uscita), tramite procedimento diretto e/o con l'ausilio di operatori autorizzati. Gli allevatori che non aggiornano direttamente in BDN, nel caso di acquisti e vendite di capi bovini, per un corretto aggiornamento in BDN, devono inviare al Servizio veterinario, o ad altro soggetto delegato, copia del "Modello di dichiarazione di provenienza degli animali" o "Modello 4", allegando la relativa copia della cedola identificativa ("passaporto") del capo acquistato, debitamente compilata. Gli allevatori che sono, invece, accreditati direttamente presso la BDN, non devono inviare la relativa cedola identificativa al Servizio Veterinario.

MOVIMENTAZIONE DEI CAPI IN USCITA DALL'AZIENDA: VENDITE, FURTI / SMARRIMENTI

- Vendita di capi: in caso di movimentazione in uscita (vendita di capi), è obbligatoria la presenza in azienda di una copia, delle quattro originarie, del "Modello di dichiarazione di provenienza degli animali" ("Modello 4"), regolarmente compilata da parte del venditore in ogni sua parte, riportante il numero dei capi ed i codici delle relative marche auricolari, da allegare e registrare nel Registro di stalla aziendale, per giustificare lo scarico dell'animale o degli animali, movimentato/i verso altra azienda e/o impianto di macellazione;
- Decesso dell'animale in azienda: in caso di decesso dell'animale in azienda, notifica dell'evento entro 24 ore e consegna, entro 7 giorni dallo stesso evento, del passaporto del capo deceduto al Servizio veterinario competente per territorio;
- Furto e smarrimenti: è obbligatoria la comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio, entro **2 giorni** dall'evento, di eventuali furti/smarrimenti di animali, passaporti o marche auricolari non ancora utilizzate.

INALCA S.p.A. 	Documenti Documenti interstabilimento Buone Prassi	BP-08-00-00-00-00
Manuale Buone Prassi Allevamento		Revisione 03 del 13/01/2017 Pag. 23 di 36

N.B.: Il Detentore deve annotare sul registro di stalla, entro gli stessi termini di 2 giorni, l'avvenuto smarrimento o furto di capi.

MOVIMENTAZIONE DEI CAPI IN INGRESSO IN AZIENDA: ACQUISTI

- Acquisto di capi: in caso di introduzione di capi bovini in azienda, è obbligatoria la presenza di una copia del “Modello di dichiarazione di provenienza degli animali” (“Modello 4”), regolarmente compilata da parte del venditore in ogni sua parte e completata da parte dell’acquirente, riportante il numero dei capi ed i codici delle relative marche auricolari, da allegare e registrare nel Registro di stalla aziendale, per giustificare la presa in carico dell’animale o degli animali, accompagnato/i da relativa/e cedola/e identificativa/e (“passaporto/i”).
- Passaporto: è obbligatoria la regolare compilazione ed annotazione, entro 3 giorni dall’evento (acquisto di capi), del passaggio di proprietà sul retro della cedola identificativa. Il “passaporto”, aggiornato con i dati compilati dal nuovo detentore (C.F., codice aziendale, data di ingresso dell’animale acquistato e firma), sarà allegato nell’invio al “Modello di dichiarazione di provenienza degli animali” (“Modello 4”).

Nota bene: si ha violazione del presente Criterio di Gestione Obbligatoria- CGO- (relativamente a quanto sopra descritto) quando non siano rispettati uno o più degli impegni sopra elencati (per approfondimenti si rimanda al link: <http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4946205.PDF>)

<p>INALCA S.p.A.</p> 	<p>Documenti Documenti interstabilimento Buone Prassi</p>	<p>BP-08-00-00-00-00</p>
<p>Manuale Buone Prassi Allevamento</p>		<p>Revisione 03 del 13/01/2017 Pag. 25 di 36</p>

3 ALIMENTAZIONE

3.1 SCOPO

Scopo del presente documento è quello di descrivere quali siano le modalità per una corretta alimentazione degli animali di allevamento.

3.2 ALIMENTAZIONE VIETATA

E' fatto divieto a tutti gli allevatori di alimentare gli animali con:

- Farine di carne di animali
- Farine di carne ed ossa
- Farine di sangue e derivati
- Farine di pesce
- Farine di frattaglie
- Farine di penne
- Grassi di origine animale (escluso il latte ricostituito per vitelli)
- Proteine e grassi di origine animale (mangimi per bovini adulti)
- Scarti di mensa
- Olio vegetale rettificato
- Bioproteine
- Sottoprodotti del riso
- Sottoprodotti della lavorazione della cipolla
- Farine di pannelli di estrazione di semi di cotone, ravizzone, vinacciolo
- Scarti di industrie alimentari in genere

3.3 RICEVIMENTO STOCCAGGIO ALIMENTI

Gli allevatori non devono accettare alimenti o materiale alimentare proveniente da veicoli o mezzi di trasporto che possano avere contaminato il cibo.

Il mangime deve essere stoccato in modo da minimizzare il rischio di contaminazione da agenti atmosferici ed animali selvatici (sono preferibili porte a chiusura ermetica o reti antipassero o silos).

Il mangime deve essere stoccato in modo che:

- Ci sia sufficiente luce da consentire un'ispezione
- I vari componenti siano separati ed etichettati in maniera chiara
- I mangimi misti per specie diverse siano separati ed etichettati in maniera chiara

Tutti i mangimi contenenti medicinali devono essere segregati ed identificati. Nel caso in siano usati dei contenitori per mangimi medicati e mangimi standard questi devono essere accuratamente identificati in modo tale che la loro separazione possa essere dimostrata in modo efficace.

Tutti gli alimenti devono essere stoccati in modo tale da garantire una protezione efficace, essi vengono immagazzinati o in silos o in capannoni opportunamente protetti da reti che

INALCA S.p.A. 	Documenti Documenti interstabilimento Buone Prassi	BP-08-00-00-00-00
Manuale Buone Prassi Allevamento		Revisione 03 del 13/01/2017 Pag. 26 di 36

impediscono l'ingresso da parte di infestanti e agenti atmosferici e soggetti a periodica pulizia.

Nel caso di utilizzo di mangimi medicati, si raccomanda l'impiego di silos dedicati, correttamente identificati e soggetti a costante pulizia dei medesimi.

3.4 DISTRIBUZIONE DEGLI ALIMENTI

La composizione della razione deve essere stabilita per le diverse categorie di animali presenti in allevamento avvalendosi della consulenza dei tecnici

Tale razione deve essere documentata e trascritta su apposite tabelle alimentari usando come modelli:

- AC/05/00/T/00/00/01: Tabella alimentare Vitellone e Scottona
- AC/05/00/T/00/00/02: Tabella alimentare Vitello
- Altri format approvati dai tecnici

Le attrezzature per la distribuzione del mangime e dell' acqua devono essere progettate, costruite e messe in opera in maniera tale da ridurre al minimo i rischi di contaminazione del cibo e dell' acqua e gli effetti dannosi derivanti della competizione tra animali.

Prima della preparazione è necessario eseguire un controllo visivo e olfattivo sull' alimento per valutare:

- Idoneità dello stato di conservazione
- Assenza di odori sgradevoli
- Assenza di colori anomali
- Assenza di muffe

3.4.1 Preparazione del latte per vitelli

I vitelli devono essere alimentati almeno due volte al giorno.

Per la preparazione del latte si devono seguire le linee guida indicate dal produttore ed in loro assenza seguire invece le seguenti indicazioni:

- Riempire il miscelatore con una quantità di acqua corrispondente al 40-50% di quella necessaria. In questa fase la temperatura dell' acqua deve essere di 73-75°C. (63°C – 65°C in caso di latte Spray)
- Aggiungere il prodotto in polvere (prima i prodotti a maggiore tenore di grasso e successivamente quelli a tenore minore).
- Miscelare il tutto per 5-7 minuti (4-5 minuti in caso di latte Spray), comunque fino ad ottenere una solubilizzazione completa ed omogenea della polvere. In questa fase la temperatura dell' acqua deve essere di 62-64°C (comunque non superiore ai 65°C).
- Aggiungere, continuando a miscelare, l'acqua necessaria ad ottenere il litraggio desiderato. In questa fase l'acqua deve essere ad una temperatura di 42-45°C. Nel caso fosse necessaria l'aggiunta di integratori vitaminici o medicati questi devono essere aggiunti in questa fase, quando la temperatura del liquido sia < 50°C, per evitare la possibile inattivazione dei principi attivi contenuti.

INALCA S.p.A. 	Documenti Documenti interstabilimento Buone Prassi	BP-08-00-00-00-00
Manuale Buone Prassi Allevamento		Revisione 03 del 13/01/2017 Pag. 27 di 36

Distribuire il latte mediante gli appositi impianti. Durante la distribuzione lasciare girare il miscelatore al minimo. In questa fase la temperatura del latte deve essere di 39-40°C in estate e 42-43°C in inverno.

Al termine della distribuzione del latte risciacquare accuratamente le condutture tramite il passaggio di acqua calda.

3.4.2 Preparazione Unifeed per bovini adulti

Per la preparazione dell' unifeed seguire sempre le indicazioni ricevute dai tecnici specializzati o in alternativa avvalersi delle seguenti regole generali

- Impostare il sistema di programmazione del carro con:
 1. Composizione della razione (riportare fedelmente la sequenza indicata sulla tabella)
 2. Quantità procapite di ogni singolo componente
- Al momento della preparazione richiamare la razione di interesse ed inserire dove richiesto il numero di animali da alimentare. Il sistema indicherà in automatico il quantitativo di ogni componente da inserire.
- Inserire tutti i componenti rispettando le dosi e la sequenza indicata (in questa fase mantenere attivo il sistema di miscelazione)
- Terminata la aggiunta degli ingredienti lasciare attivo il sistema di miscelazione per altri 5-10 minuti
- Distribuire l'alimento nelle mangiatoie facendo attenzione che tutti i box ne ricevano una quantità adeguata.
- Al termine della distribuzione rimuovere gli eventuali residui di alimento rimasti nel carro per evitare fenomeni di fermentazione.

3.4.3 Gestione dei carri e somministrazione di mangime

Nelle aziende in cui viene impiegato mangime medicato, devono essere presenti preferibilmente due carri miscelatori distinti: uno per la somministrazione dell'unifeed con medicato e uno per la somministrazione dell'unifeed senza medicato.

Qualora l'azienda non disponga di due carri miscelatori, il passaggio dalla somministrazione dell'alimentazione medicata a quella non medicata dovrà essere preceduta da un' adeguata pulizia del carro unifeed.

In particolare in quest'ultimo caso, la somministrazione della razione deve essere effettuata, come di seguito:

- prima va effettuata la distribuzione di unifeed senza mangime medicato, agli animali prossimi alla macellazione per garantire assenza di contaminazioni nella carne,

INALCA S.p.A.  eccellenza nelle carni	Documenti Documenti interstabilimento Buone Prassi	BP-08-00-00-00-00
Manuale Buone Prassi Allevamento		Revisione 03 del 13/01/2017 Pag. 28 di 36

- successivamente qualora fosse necessario distribuire alimento con mangime medicato, si procede alla distribuzione effettuando al termine un'accurata pulizia del carro con aria compressa e raccogliendo bene i resti per evitare contaminazioni.
- successivamente si può procedere alla nuova somministrazione di alimento senza mangime medicato sui gruppi di animali più giovani, ad ulteriore garanzia di non inviare capi prossimi alla macellazione che abbiano assunto mangime medicato.

Oltre alla pulizia giornaliera del carro unifeed si raccomanda anche con frequenza almeno quindicinale il lavaggio con acqua mediante idropulitrice per rimuovere i residui più grossolani ed evitare l'insorgenza di muffe.

3.5. TIPOLOGIA DI ALIMENTAZIONE IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DAL DISCIPLINARE DI ETICHETTATURA FACOLTATIVA -IT001ET.

Nel caso in cui l'allevatore abbia sottoscritto il disciplinare di etichettatura facoltativa IT001ET relativamente all'informazione inerente una particolare tipologia di alimentazione animali, si possono adoperare esclusivamente fornitori di alimento presenti nei seguenti allegati:

- D-01-03-00-00-00-21: Elenco Mangimifici Autorizzati
- D-01-03-00-00-00-22: Elenco referenze di latte autorizzate.

INALCA S.p.A.  Eccellenza nelle carni	Documenti Documenti interstabilimento Buone Prassi	BP-08-00-00-00-00
Manuale Buone Prassi Allevamento		Revisione 03 del 13/01/2017 Pag. 29 di 36

4 PROFILASSI E TERAPIA

4.1 SCOPO

Scopo del presente documento è quello di descrivere quali siano le corrette modalità di gestione e [registrazione](#) dei farmaci veterinari.

4.2 PIANO SANITARIO

I piani di profilassi adottati devono essere concepiti in accordo con il veterinario aziendale in modo tale da limitare il più possibile l'utilizzo di antibiotici e antimicrobici durante tutto il periodo di allevamento. E' da preferire invece l'uso dei vaccini.

4.3 MEDICINALI

Possono essere somministrati agli animali soltanto medicinali autorizzati dalla legislazione nazionale.

La somministrazione dei medicinali (siano essi soggetti o meno a ricetta) può essere effettuata solo da personale addestrato al riguardo.

Nel caso in cui i medicinali vengano stoccati in azienda, questo deve avvenire in un luogo asciutto e sicuro e devono essere accessibili solo al personale autorizzato.

[È fatto obbligo in questo caso di possedere in azienda il documento autorizzativo alla detenzione delle scorte.](#)

4.4.1 Registros

Durante la attività giornaliera può essere utile l'utilizzo del modulo allegato AC/06/00/T/00/00/02 (Scheda Trattamenti), per riportare i trattamenti eseguiti sotto la supervisione del veterinario aziendale. Tali trattamenti devono essere poi trascritti sull'apposito registro vidimato dalla autorità sanitaria su cui deve essere riportato:

- Data di inizio e durata del trattamento
- Farmaco utilizzato
- Motivo del trattamento
- Dati identificativi del/degli animale/i trattato/i
- Tempo di sospensione
- Firma del Veterinario

Al momento del carico degli animali per il macello è necessario controllare se tra questi ve ne siano alcuni che siano stati sottoposti ad un trattamento farmacologico nei 90 giorni precedenti. In questo caso è necessario:

- Controllare che sia trascorso il tempo minimo di sospensione previsto per quel farmaco. Tale conteggio deve essere fatto a partire dalla data di fine del trattamento stesso. In assenza di un dichiarato tempo di sospensione questo deve essere almeno di 28 giorni per la carne

<p>INALCA S.p.A.</p> 	<p>Documenti Documenti interstabilimento Buone Prassi</p>	<p>BP-08-00-00-00-00</p>
<p>Manuale Buone Prassi Allevamento</p>		<p>Revisione 03 del 13/01/2017 Pag. 30 di 36</p>

- Dichiarare il trattamento (se effettuato negli ultimi 90 giorni) sul modello 4
- Allegare la dichiarazione del Veterinario riportante tutti gli estremi degli animali trattati, il medicinale utilizzato e il rispetto o meno del tempo di sospensione.

Gli allevatori sono incoraggiati ad utilizzare sistemi informatici per la registrazione dei trattamenti e del carico/scarico dei capi. In tali programmi informatizzati è consentito non solo di poter registrare i trattamenti farmacologici, e di profilassi, ma anche di evidenziare eventuali rotture di flaconi di farmaci.

In molti allevamenti del gruppo Inalca è già attivo il sistema di registrazione informatico che su autorizzazione dell'Asl di competenza prevede le seguenti fasi di registrazione:

1. Il detentore o chi esegue il trattamento annota il trattamento;
2. Entro 24 ore il veterinario aziendale firma il quaderno dei trattamenti;
3. Entro 24 ore avviene lo scarico del farmaco sul registro informatico;
4. Ogni 7 giorni il registro dei trattamenti comprensivo delle giacenze dei farmaci viene stampato su fogli vidimati dall'ASL e firmati dal veterinario aziendale .

Gli allevatori sono incoraggiati ad abolire l'utilizzo dei cortisonici dall' allevamento.

Nel caso in cui questi vengano usati, deve essere attivo un sistema efficace di identificazione / registrazione degli animali trattati (es. AC/06/00/T/00/00/01 Registro Trattamenti cortisonici) . Tale trattamento deve essere comunicato al macello in fase di invio dei capi in modo da poter escludere il capo da alcune filiere

Tutte le registrazioni devono essere conservate e messe a disposizione in caso di controlli

4.4.2 Cura e isolamento

Gli animali malati o feriti e le femmine prossime al parto devono essere isolati in ricoveri confortevoli, quando necessario. Le stalle di cura devono essere asciutte, pulite e confortevoli oltre ad attrezzature per l'alimentazione e l'approvvigionamento di acqua fresca potabile.

4.4.3 Procedure veterinarie

Sono proibite tutte le operazioni che determinino una diminuzione o un danno alle strutture sensitive o che alterino la struttura ossea (incluso il taglio della coda), a meno che non vengano eseguite a scopo diagnostico, terapeutico o identificativo

Sono consentite la castrazione senza lacerazione dei tessuti, il pareggio e la decorazione con utilizzo di anestetici locali purché queste vengano eseguite in maniera tale da minimizzare il dolore e il disagio per l'animale e solo se si certifica che l'operazione sia stata effettuata dal veterinario.

4.4.4 Eventuale presenza di corpi estranei

Spesso non viene tenuto in debita considerazione che eventuali corpi estranei, presenti per svariate ragioni nelle carni, possono rappresentare un pericolo per la sicurezza alimentare del consumatore.

Tutte le manualità eseguite sugli animali devono essere registrate e praticate con la massima cura cercando di prevenire in tutti i modi il rischio di penetrazione e persistenza di corpi estranei negli animali stessi.

<p>INALCA S.p.A.</p> 	<p>Documenti Documenti interstabilimento Buone Prassi</p>	<p>BP-08-00-00-00-00</p>
<p>Manuale Buone Prassi Allevamento</p>		<p>Revisione 03 del 13/01/2017 Pag. 31 di 36</p>

Gli allevamenti devono disporre di un sistema che permetta di identificare chiaramente gli animali, in cui a seguito di interventi chirurgici o zootecnici, si possa sospettare la persistenza di frammenti derivanti dalle attrezzature utilizzate (es. suture o altri dispositivi non degradabili in nylon o metallo, punte di aghi, sonde, protesi, etc.).

Nel corso della vita dell'animale possono inoltre verificarsi eventi fortuiti che causano la penetrazione di corpi estranei diversi, ma che rappresentano anch'essi un pericolo per il consumatore (es. frammenti di vetro, schegge di legno, frammenti di fili o corpi metallici, proiettili da caccia, etc.).

Gli animali che contengano o potrebbero contenere i corpi estranei sopra elencati devono essere identificati in maniera chiara e tale evento deve essere comunicato al macello tramite il modulo riportato in allegato (BP/06/00/T/00/00/02) "Comunicazione possibile presenza corpi estranei" prima o contestualmente all'invio dei capi, riportando la marca auricolare e la parte dell'animale in cui tali residui dovrebbero essere localizzati, in modo da rendere possibile in seguito la ricerca ed eliminazione del corpo estraneo nelle carni.

INALCA S.p.A. 	Documenti Documenti interstabilimento Buone Prassi	BP-08-00-00-00-00
Manuale Buone Prassi Allevamento		Revisione 03 del 13/01/2017 Pag. 32 di 36

5 CLEANING E MANUTENZIONE

5.1 SCOPO

Scopo del presente documento è quello di descrivere quali siano le corrette modalità per effettuare le operazioni di pulizia e manutenzione degli ambienti e delle strutture

5.2 PULIZIA DEGLI AMBIENTI

Deve essere sempre eseguita al termine delle operazioni di svuotamento prima della introduzione di nuovi animali per il ciclo successivo. Registrare la avvenuta disinfezione su apposita scheda.

Si raccomanda di detenere in azienda le schede tecniche di tutti i prodotti utilizzati.

Fase	Attività	Requisito obbligatorio	Requisito auspicabile
1	Allontanamento del materiale fecale	Allontanare tutto il materiale fecale o di altro genere presente sul pavimento dei singoli box.	In caso di pavimentazione grigliata sollevare la stessa e procedere allo svuotamento accurato delle fosse sottostanti.
2	Lavaggio	Eseguire lavaggio accurato con acqua a bassa pressione di tutte le superfici: pavimentazione e pareti, eventuali secchi e trogoli, abbeveratoi.	Eseguire lavaggio accurato di tutte le superfici con acqua calda erogata tramite lancia ad alta pressione: pavimentazione e pareti, eventuali secchi e trogoli, abbeveratoi.
3	Disinfezione	Cospargere tutte le superfici con soluzione di Ipoclorito di Sodio al 2% di Cloro attivo. Attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate sulla scheda tecnica allegata. In alternativa è consentito l'utilizzo di altri disinfettanti attenendosi comunque alle indicazioni del produttore. Per lo spargimento del disinfettante negli allevamenti di vitelli è consigliato l'utilizzo dell'impianto di distribuzione del latte.	//
4	Vuoto sanitario	Eseguire 1-2 giorni di vuoto prima della reintroduzione dei nuovi animali	//

INALCA S.p.A. 	Documenti Documenti interstabilimento Buone Prassi	BP-08-00-00-00-00
Manuale Buone Prassi Allevamento		Revisione 03 del 13/01/2017 Pag. 33 di 36

5.3 PULIZIE DELLE ATTREZZATURE PER LA PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE DEGLI ALIMENTI

5.3.1 Impianto di distribuzione latte

- **Giornalmente:** Al termine di ogni distribuzione del latte risciacquare accuratamente le condutture tramite il passaggio di acqua calda.
- **Mensilmente:** Eseguire disinfezione dell' impianto attraverso il passaggio di Ipoclorito di Sodio al 2% di cloro attivo o altro disinfettante nelle condutture dello stesso. Tale operazione può essere eseguita contestualmente allo spargimento del disinfettante negli ambienti durante le attività di disinfezione a fine ciclo.

5.3.2 Carro Unifeed

- **Giornalmente:** Al termine della distribuzione ripulire accuratamente il carro e rimuovere tutti gli eventuali residui che dovessero essere ancora presenti nell' impianto di miscelazione e distribuzione.
- **Ogni quindici giorni:** Eseguire un lavaggio accurato con acqua e disinfettante di tutto l' impianto di miscelazione e distribuzione

5.4 MANUTENZIONE

5.4.1 Caldaia per il riscaldamento dell'acqua

Deve essere proporzionata alle necessità dell' allevamento e sottoposta a controlli periodici da parte del personale autorizzato per garantirne un corretto funzionamento. In particolare è necessario eliminare i depositi di calcare, controllare le eventuali perdite di ferro, controllare le temperature.

5.4.2 Impianti di Preparazione e Distribuzione alimenti

- Devono essere proporzionati alle necessità dell' allevamento.
- Devono essere controllati periodicamente per verificarne il funzionamento e lo stato di conservazione.

5.4.3 Sistemi di Misurazione e Dosaggio

Devono essere controllati periodicamente per mantenerne un buono stato di conservazione e funzionamento.

<p>INALCA S.p.A.</p> 	<p>Documenti Documenti interstabilimento Buone Prassi</p>	<p>BP-08-00-00-00-00</p>
<p>Manuale Buone Prassi Allevamento</p>		<p>Revisione 03 del 13/01/2017 Pag. 34 di 36</p>

6. DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE

6.1 SCOPO

Lo scopo del presente documento è quello di illustrare quali siano le corrette modalità di comportamento per il controllo dei roditori all' interno degli allevamenti

6.2 PROCEDURA

Ogni allevamento deve avere in atto una attività di controllo roditori. Tale attività può essere svolta:

- Direttamente dall' allevatore
- Attraverso ditte specializzate

Il controllo dei roditori deve essere effettuato tramite il posizionamento di esche ratticide in apposite trappole ed in diverse postazioni all' interno della azienda secondo i seguenti criteri:

- Posizionare le trappole in modo che non possano essere danneggiate dagli animali allevati, e/o agli alimenti e/o agli altri animali domestici.
- Negli allevamenti di vitelli, consigliabile posizionare almeno una trappola nell'area "cucina", preparazione latte, poiché luogo di possibile attrazione e/o transito topi.
- Tutte le esche devono essere protette e possibilmente le trappole devono essere fissate al muro in modo che non possano essere raggiunte dagli altri animali domestici eventualmente presenti in allevamento.
- Ogni postazione deve essere numerata.
- Deve essere disponibile una planimetria della azienda, che indichi le diverse postazioni con i relativi numeri. Per la preparazione è consentita la utilizzazione del modulo allegato AC/08/00/T/00/00/01 Format per Planimetria.
- Deve essere disponibile in azienda la scheda tecnica e di sicurezza di tutti i prodotti utilizzati.
- Nel caso in cui questi prodotti siano detenuti in azienda devono essere stoccati in un luogo:
 - ✓ Sicuro
 - ✓ Asciutto
 - ✓ Al riparo dagli animali domestici
 - ✓ Separato dai locali di stoccaggio alimenti
 - ✓ Separato dall' armadietto sanitario
- Periodicamente deve essere effettuato un monitoraggio sul consumo delle esche a livello di ciascuna postazione, per valutare il grado d'infestazione.

In occasione di tale monitoraggio si procede a:

INALCA S.p.A. 	Documenti Documenti interstabilimento Buone Prassi	BP-08-00-00-00-00
Manuale Buone Prassi Allevamento		Revisione 03 del 13/01/2017 Pag. 35 di 36

- ✓ Controllo e sostituzione delle esche consumate
- ✓ Registrazione del monitoraggio
- ✓ Controllo e sostituzione delle strutture di protezione eventualmente lesionate e non più sicure, **TUTTE le strutture devono essere saldamente ancorate al punto di posizionamento (es. pavimento).**
- ✓ Aggiornamento delle planimetrie

L'attività di monitoraggio, deve essere registrata, e deve avere anche la finalità di valutare quali siano le aree della azienda più soggette ai rischi legati alla presenza dei roditori e quali possano essere gli eventuali provvedimenti da adottare (es. incremento del numero di postazioni, alternanza di principi attivi ratticidi, eventuali interventi strutturali ecc.).

Se la derattizzazione è a cura dell'allevatore, per la registrazione del monitoraggio deve essere impiegato l'allegato AC/08/00/T/00/00/02 (Scheda Monitoraggio Roditori), che contiene anche le istruzioni per la compilazione.

Nel caso in cui in occasione di due controlli successivi si rilevi in più della metà delle postazioni un consumo alto, l'allevatore contatta quanto prima i tecnici per pianificare adeguate azioni correttive.

7. SICUREZZA SUL LAVORO

7.1 SCOPO

Lo scopo di questo paragrafo è informare tutte aziende facenti capo alla scrivente dell'obbligatorietà di adempiere a quanto prescritto dal Dlg.s 81/2008 ss.mm.ii e a tutta la normativa in esso non esplicitamente contenuta in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Si ricorda che presso le aziende devono essere sempre presenti i seguenti documenti e presidi:

- Documento di valutazione dei rischi (DVR)
- Piano di emergenza (comprensivo di planimetria con l'identificazione delle vie di fuga)
- Presidi antincendio previsti dal piano di emergenza correttamente revisionati e mantenuti
- Cassetta di primo soccorso completa e correttamente mantenuta

8. NORME AMBIENTALI

8.1 SCOPO

Lo scopo di questo paragrafo è informare tutte aziende dell'obbligatorietà di adempiere a quanto prescritto dal Dlg.s 152/2006 ss.mm.ii e a tutta la normativa in esso non esplicitamente contenuta in materia di gestione ambientale e rispetto del territorio.

Si ricorda che presso le aziende devono essere sempre presenti i seguenti documenti:

- Autorizzazioni ambientali relative ad emissioni diffuse e non e/o scarichi idrici in corpo idrico superficiale o fogne
- Autorizzazioni al trattamento e/o spandimento dei liquami
- Piano di spandimento liquami se previsto

<p>INALCA S.p.A.</p> 	<p>Documenti Documenti interstabilimento Buone Prassi</p>	<p>BP-08-00-00-00-00</p>
<p>Manuale Buone Prassi Allevamento</p>		<p>Revisione 03 del 13/01/2017 Pag. 36 di 36</p>

9. PIANO SANZIONATORIO

In caso di inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente manuale, si prevedono sanzioni commisurate alla gravità della trasgressione.

Le inadempienze possono essere riscontrate a seguito di controlli effettuati nell'ambito dell'autocontrollo, da parte di un eventuale Organismo Indipendente di Controllo e/o da parte di controlli ufficiali.

Le sanzioni possono essere:

- Richiamo scritto,
- Sospensione temporanea delle forniture di animali alla controllante INALCA,
- Esclusione dai fornitori della controllante INALCA,
- Sanzione pecuniaria.

A) Tutte le inadempienze previste dalla legge sono considerate Non Conformità Gravi per le quali sono previsti il richiamo scritto, la sospensione temporanea e la sanzione pecuniaria.

Corticella/Inalca si riserva la possibilità di poter riammettere l'allevamento tra i suoi soccidari/fornitori solo a seguito della risoluzione della non conformità ed a suo insindacabile giudizio, altrimenti l'esclusione verrà mantenuta.

L'entità delle sanzioni pecuniarie saranno stabilite da Corticella/Inalca in base alla gravità della trasgressione, con un massimale di € 50.000,00 (cinquantamila/00).

B) Considerato che le seguenti violazioni da parte di un soccidario detentore può ripercuotersi sull'intero "gruppo" Corticella, grava sul soccidario detentore dei capi qualsiasi responsabilità nell'ambito previsto dalla legge e dai Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO). Pertanto tutte le sanzioni pecuniarie previste dalla legge e la violazione dei Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) che inevitabilmente si ripercuotono sui contributi PAC concessi a Corticella, sono interamente da addebitarsi al soccidario stesso.

C) In ogni soccida si rende inoltre obbligatoria l'apposizione di cartellonistica all'ingresso di ogni allevamento (vedi esempio), l'assenza di tale cartello rappresenta una Non Conformità Grave. È quindi assolutamente fatto divieto di ingresso di personale non autorizzato, e fatto altresì divieto di eseguire e utilizzare immagini e filmati senza preventiva autorizzazione da parte di Corticella e/o della controllante INALCA. Per tale trasgressione è prevista una sanzione pecuniaria massima di € 30.000,00 (trentamila/00).



**VIETATO L'ACCESSO
ALLE PERSONE
NON AUTORIZZATE**